

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Settembre 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

- 1. RICORSO DELLA TERRANOVA TERRACINA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE HILTON JUNIOR NEGAO PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 37/BS dell'11.8.2007)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Terranova Terracina Beach Soccer di Terracina (Latina) e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Hilton Junior Negao alla squalifica per 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/PRO SESTO DEL 9.9.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell'11.9.2007)

La C.G.F., dato atto della rinuncia, per l'effetto dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL FUSSBALL CLUB SUDTIROL S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DELLA PERDITA DELLA GARA SUDTIROL/BASSANO VIRTUS DEL 5.9.2007 PER 0-3; DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 21/CIt del 6.9.2007)

La C.G.F., accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Fussball Club Sudtirol S.r.l. di Bressanone (Bolzano) e, per l'effetto, annulla la decisione del Giudice Sportivo e le relative sanzioni inflitte, nonché dispone la disputa della gara sopra indicata presso impianto disponibile, agibile e ritenuto idoneo dai competenti organi federali ai fini dell'effettiva disputa della gara stessa.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Grossi Prof. Pierfrancesco, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario.

4. RICORSO DELL'A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GABETTA CLAUDIO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, SEGUITO GARA PADOVA/LEGNANO DEL 9.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 23/C dell'11.9.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Legnano S.r.l. di Legnano (Milano) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 15.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TREVISO/CHIEVO VERONA DEL 9.9.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 44 dell'11.9.2007)

La C.G.F., dato atto della rinuncia, per l'effetto dichiara estinto il procedimento come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 21 settembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete